

**Audizione informale in sede di Uffici di Presidenza integrati dai  
rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 7<sup>a</sup> e  
12<sup>a</sup> del Senato, in merito all'affare assegnato n. 621 *“impatto della  
didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e  
sul benessere psicofisico degli studenti”***

Memoria di FISH  
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

*13 aprile 2021*

*Senato della Repubblica  
7<sup>a</sup> Commissione (Istruzione pubblica,  
beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport) e 12<sup>a</sup> Commissione (Igiene e sanità)*

L'emergenza COVID-19 ha reso palese il fallimento della didattica a distanza e/o integrale per gli alunni con disabilità, pur avendo effettuato le opportune previsioni normative e regolamentari ed avendo messo in campo ingenti risorse.

Il dilagare del virus Covid-19 nel nostro Paese e a livello mondiale, oltre che mettere a dura prova tutto il sistema Italia ed in particolare il nostro Sistema Sanitario Nazionale ed il nostro Sistema di Protezione Sociale, ha fatto precipitare moltissime persone in uno stato di forte preoccupazione, resa ancor più grave dall'incertezza del prossimo futuro, di quelli che saranno i tempi necessari al superamento della crisi e delle conseguenze che questa avrà sulle nostre vite e sulle nostre relazioni sociali. Queste preoccupazioni, assieme alle difficoltà connesse, sono ancora più forti tra le migliaia di persone con disabilità del nostro Paese, le cui condizioni di vita sono già ampiamente determinate da livelli di protezione e inclusione sociale che sappiamo essere non propriamente e adeguatamente compiuti. Sappiamo, perché ne siamo quotidiani testimoni, che in queste settimane gli sforzi ed i rischi delle persone con disabilità e le loro famiglie del nostro Paese sono stati e lo saranno nel prossimo imminente futuro, notevolmente maggiori di tanti altri nostri concittadini con cui pure condividiamo gli stessi stati d'animo e l'appartenenza alla stessa comunità.

Il richiamo forte, chiaro e ineludibile all'eguaglianza e alle pari opportunità delle persone con disabilità con il resto della popolazione, affermato dalla Convenzione ONU, impone di avere una nuova visione che riduca tutte le forme di diseguaglianza aggiuntive e tra queste, quelle di genere, di età che purtroppo ancor oggi sono molto pregnanti nelle diverse aree geografiche del nostro Paese. Nei mesi pregressi, la FISH ha posto in evidenza numerosi problemi riguardo, soprattutto, l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed ha sottolineato, come questi problemi, pur con la volontà di risoluzione da parte delle Istituzioni preposte, non siano stati adeguatamente affrontati e risolti.

Opportune tali premesse per evidenziare *“l'eccezionalità a cui l'emergenza sanitaria da SARS-COV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa impone una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità”*. Come movimento di persone con disabilità condividiamo che l'impatto della pandemia sulle nostre comunità ci obbligherà a ripensare molte cose nella nostra vita e a rimodulare alcune priorità in una direzione che preveda innanzitutto la garanzia di una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei cittadini tutti, ma ancor di più desideriamo con forza che il diritto allo studio e alla formazione sia **reale per tutti, bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e gli studenti con disabilità**. Si ritiene che si deve fare tesoro dell'esperienza vissuta anche in termini di criticità per progettare un nuovo sistema che risulti essere più rispondente alle necessità di tutte le alunne e gli alunni in un quadro organico di sviluppo del Paese e una scuola che sia realmente inclusiva per tutti.

Per questo si è più volte sottolineato come il ripristino della didattica in presenza soltanto per gli alunni con disabilità avesse bisogno anche di coinvolgere nelle attività in presenza altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe per rendere effettiva l'inclusione scolastica anche e soprattutto in tempo di pandemia.

Il 12 marzo 2021, finalmente, la Nota Ministeriale n. 662/21 ha chiarito come le “stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe” rendendo finalmente chiaro il concetto dell'inclusione e piena garanzia del godimento del diritto ai percorsi di inclusione scolastica.

Purtroppo abbiamo notato come, da parte di alcuni dirigenti scolastici, vi siano stati casi di rifiuto di applicare la nota n. 662/21 sopra richiamata, nonostante siano delle norme specifiche adottate dal Ministero.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che la scuola ha bisogno di continuità, ricordando come nei mesi passati, assieme al Ministero dell'Istruzione, è stato avviato un importante percorso per l'inclusione scolastica, a partire dai nuovi modelli di Pei, il Piano Educativo Individualizzato, dove si è richiamato il principio della corresponsabilità educativa; si ritiene che sia fondamentale non rimettere in discussione ciò che di buono è stato fatto finora ma anzi come occorre insistere sulle pratiche di inclusione in una prospettiva di valore, dove l'alunno con disabilità deve rappresentare una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento, non bisogna lasciare indietro nessuno.

Pochi giorni fa, e precisamente il 6/4/2021, è stata emanata la Nota Ministeriale prot. n° 491/21 che riassume le misure inerenti la scuola contenute nell'ultimo D.L. del Governo n° 44 del 1 aprile 2021 che ha prorogato al 30/04/2021 l'emergenza per la pandemia e le relative misure per contrastarla.

La Nota n° 491/21 evidenzia che il D.L. n° 44/21 ha previsto anche nelle zone Rosse la didattica in presenza fino alla 1 classe delle scuole secondarie di primo grado compresa. Quindi la DAD al 100% verrà utilizzata solo nelle zone Rosse, nelle classi 2 e 3 della secondaria di primo grado e in tutte le classi di quella di secondo grado.

Per le zone Gialle e Arancioni vengono confermate la didattica in presenza al 100% dal nido alla secondaria di primo grado e dal 50% al 75% per le secondarie di secondo grado.

La nota ricorda inoltre come *“L'articolo 2, comma 3 del Decreto Legge di cui trattasi – confermando quanto definito dai diversi provvedimenti che si sono succeduti dall'inizio della pandemia – prevede che “sull'intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”* E inoltre sottolinea che: *“In proposito, si rinvia integralmente alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico 12 marzo 2021, prot. n. 662, riguardanti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che necessitano di mantenere una relazione educativa atta a consentire l'effettiva inclusione scolastica.”*

La nuova Nota Ministeriale prot. n° 491/21 è importante perché riassume sinteticamente tutte le norme del Presidente del Consiglio, del Ministero della Salute, del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero dell'Istruzione contenute nel D.L. n° 44 del 1° aprile 2021 e necessarie a garantire l'esercizio del diritto allo studio di tutti gli studenti, e tra essi di quelli con disabilità, durante la prosecuzione dell'emergenza sanitaria per la pandemia.

Con riguardo al diritto allo studio degli alunni con disabilità, è però necessario osservare che occorrono ancora due ulteriori precisazioni:

1. Per le zone Gialle o Arancioni è da sempre stabilito che la presenza di tutti gli alunni delle scuole superiori debba essere in presenza solo dal 50% al 75% e che gli alunni con disabilità debbano partecipare sempre in presenza “in situazione di effettiva inclusione”. Purtroppo molte scuole hanno interpretato l'indicazione “dal 50% al 75%” non riferito alle singole classi, ma a tutta la scuola, nel senso che vi è la presenza di solo metà delle classi (che così

garantiscono il distanziamento suddividendosi mezza classe per ogni aula) per i primi tre giorni della settimana e l'altra metà delle classi, sempre dimezzate per ciascuna aula, per gli altri tre giorni della settimana. Alcune scuole addirittura fanno frequentare la metà delle classi a settimane alterne.

In tal modo però tutti gli alunni con disabilità della scuola perdono mezza settimana di presenza (nel primo esempio, una settimana intera nel secondo) e rimangono privi di didattica, essendo stata abbondantemente dimostrata l'inutilità per loro della didattica a distanza.

Se invece si fosse correttamente interpretata l'espressione della percentuale di didattica in presenza come riferita alle singole classi, tutti gli alunni con disabilità potrebbero svolgere tutti i giorni la didattica in presenza, anche se la prima metà della settimana con una metà dei compagni e la seconda metà della settimana con l'altra metà della classe.

2. Quanto alle zone Rosse, la Nota Ministeriale ribadisce giustamente la validità della Nota n° 662/21 del 12 marzo scorso sul diritto degli alunni con disabilità alla didattica in presenza in situazione di effettiva inclusione con un gruppetto di compagni a turno, che lo desiderino.

Anzi, contro talune critiche alla Nota n° 662/21, la nuova Nota n° 491/21 costituisce una conferma della precedente, che era stata firmata dal Direttore Generale per lo Studente, mentre questa è sottoscritta dal nuovo Capodipartimento.

Infatti, dopo la prima Nota n° 662/21, è intervenuto il clamoroso e dirompente comunicato stampa sottoscritto, non solo da un coordinamento di associazioni come CoordDown ma addirittura in modo delegittimante dall'ANP (Associazione Nazionale Presidi), che ha platealmente smentito la Nota Ministeriale n° 662/21 affermando in modo imperativo che, sino a quando gli alunni con disabilità non fossero stati tutti vaccinati, non avrebbero dovuto mettere piede a scuola.

Ora di fronte ad una smentita ufficiale di tale portata, il Ministero non può limitarsi a confermare la validità della contestata Nota n° 662/21, ma avrebbe dovuto chiarire, magari con toni meno perentori del comunicato dell'ANP, che la smentita era una posizione privata dell'ANP stessa e che i Dirigenti scolastici tutti, compresi quelli aderenti all'ANP, sono tenuti, in quanto funzionari dello Stato, a rispettare una disposizione giuridica emanata da un funzionario del Ministero.

Ciò non è avvenuto ed infatti già dal 7 aprile, primo giorno di entrata in vigore della nuova Nota ministeriale, essa è stata ancora disattesa da molte scuole, con enorme danno al diritto allo studio degli alunni con disabilità, palesemente e ripetutamente violato, con gravissimi problemi arrecati alle loro famiglie e con perdita di credibilità del valore giuridico delle norme ministeriali da parte dell'opinione pubblica.

Il Ministero invero, a seguito delle tante lagnanze da parte di famiglie e di associazioni sulla non applicazione di fatto della Nota n° 662/21, avrebbe dovuto chiarire anche meglio il significato della Nota stessa, che spesso è stato travisato da tante scuole, andando a negare nei fatti il diritto che la Nota intendeva invece riconoscere.

Gli alunni con disabilità sono una risorsa per i compagni che amano la frequenza scolastica; la Nota n° 662/21 non chiede alle scuole di valutare se far andare in presenza un gruppetto di compagni con l'alunno con disabilità, ma di valutare come garantire tale presenza.

Molte scuole invece hanno voluto interpretare che avrebbero la discrezionalità decisionale anche su questo punto, che invece è previsto nella Nota anche perché è l'aspetto necessario a garantire di fatto le "condizioni di reale inclusione" degli alunni con disabilità presenti a scuola.

La Federazione chiede che si vogliano chiarire questi aspetti anche per riaffermare il valore delle norme del nostro Ordinamento giuridico, imponendo sia il rispetto delle "condizioni di reale

inclusione” come affermato dalla Nota n° 662/21 e ribadito dalla Nota n° 491/21, sia precisando che l’indicazione della didattica in presenza nella scuola secondaria di secondo grado nelle zone Arancioni e Gialle “dal 50% al 75%” vada riferita alle singole classi e non già a tutte le classi della scuola.

Si confida che vengano accolte in maniera chiara e precisa, le richieste che stanno pervenendo da tantissime famiglie di alunni con disabilità e dai loro compagni che, nel rispetto delle norme di sicurezza, hanno visto come un’opportunità la possibilità loro offerta di didattica in presenza per garantire il diritto dei compagni con disabilità all’effettiva inclusione.

In merito alla D.I.D., la complementarità della stessa, già sottolineata come condizione educativo-didattica, andando evidentemente oltre la DAD, va anche oltre la “valenza sostitutiva” di quest’ultima che ha comunque consentito di dare forma all’individuazione di una condizione di apprendimento funzionale a contenere la tendenza all’isolamento dell’alunno, a creare e circoscrivere spazi specifici in una quotidianità in cui gli spazi e i tempi erano sovrapponibili, così come, ad interrompere quelle forme di iperstimolazione e di adultizzazione che in modo disfunzionale caratterizzavano la competenza educativa dei genitori durante la fase del lock down e subito dopo.

Nella scuola dell’Infanzia, le funzioni prioritarie della DDI sono il coinvolgimento attivo dei bambini e il mantenimento della loro relazione con la comunità educante.

Per orientare il lavoro educativo-didattico nel sistema zero-sei, la commissione istituita presso il Ministero dell’Istruzione ha proposto degli orientamenti dedicati ai LEAD, Legami Educativi a Distanza, proprio a sottolineare la funzione di sostegno che le attività a distanza possono offrire nel favorire il legame educativo tra bambini, genitori e maestre/i.

Nella scuola primaria, secondo la nostra prospettiva pedagogica, l’esperienza della relazione affettiva ed educativa rimane una delle priorità della didattica digitale integrata, alla quale si aggiungono il raggiungimento degli obiettivi didattici e l’incremento delle abilità digitali di base dei bambini. In questo grado di istruzione, come nel precedente, la presenza dell’adulto di riferimento, come supporto necessario all’alunno, favorisce il coinvolgimento attivo delle famiglie nel processo educativo-didattico.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la DDI svolge molteplici ruoli attraverso l’apprendimento e il consolidamento di competenze digitali scolastiche e professionali, perseguendo il raggiungimento degli obiettivi didattici, con la positiva opportunità di guidare gli studenti verso conoscenze digitali specifiche, indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro oggi fortemente informatizzato.

Premesso che l’universo scuola, nella sua complessità, non potrà mai essere sostituito dalla didattica a distanza, riteniamo che la DDI abbia delle potenzialità, ma queste devono essere implementate tramite risorse adeguatamente formate in relazione ai vari ambienti di apprendimento.

Ma non per ultimo, bisogna ricordare che ci sono state forti difficoltà nel garantire l’insegnante a domicilio nonché gli assistenti specialistici per l’autonomia e la comunicazione per quegli alunni con disabilità che già erano fruitori della così detta istruzione domiciliare nonché di quegli alunni dichiarati con patologia gravi o alunni immunodepressi secondo l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 09 ottobre 2020. (vedasi l’art. 9 Decreto Legge n. 14 del 09 marzo 2020 e l’art. 4 ter Decreto Legge 18 del 2020). Si è dovuto ricorrere a tale norma in quanto non è stato ancora messo a sistema l’intervento domiciliare previsto dall’art. 16 del Decreto 66 del 2017. Malgrado questi interventi normativi straordinari ed occasionali che avrebbero permesso l’ingresso del personale al domicilio degli alunni con disabilità, comunque gli alunni con disabilità non hanno

fruito del diritto all'istruzione domiciliare dato il rifiuto degli enti locali ad autorizzare questa possibilità normativa per i loro assistenti e da parte dei sindacati per concordare le modalità dell'ingresso degli insegnanti al domicilio degli alunni.

Pertanto,

si rende necessario che sia avviano strumenti innovativi per supportare le scuole nell'identificazione di spazi specifici per far fronte a carenze non superabili con misure organizzative nell'ambito della specifica istituzione scolastica o delle istituzioni scolastiche viciniori attraverso idonei atti convenzionali" attraverso specifiche previsioni di strumenti innovativi per supportare i bisogni speciali degli alunni e studenti con disabilità.

Occorre valorizzare le forme di flessibilità derivanti dall'autonomia scolastica" facendo espresso riferimento al regolamento 8 marzo 1999, n. 275, con particolare attenzione agli alunni e studenti con disabilità facendo riferimento anche a quanto indicato dal citato regolamento 8 marzo 99 n. 275 per la parte attinente, appunto, agli alunni e studenti con disabilità.

Per poter fare ciò è necessari che:

- le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
- le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine devono essere adottare tutte le forme di flessibilità opportune quali: (a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; (b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; (c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; (d) l'articolazione modulare digruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; (e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
- Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
- le istituzioni scolastiche devono assicurare comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati

Roma 13 aprile 2021